



In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari  
- Prima Sezione Civile -

SENT. 948  
R.G. 1284/2012  
PRON. 2139  
R.SP. 1009

composta dai signori:

- Vito Scalera ..... Presidente
- Salvatore Russetti ..... Consigliere relatore
- Filippo Labellarte ..... Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

948 / 2013  
1284 + 1385 / 2012

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_ RGAC, avente a oggetto:

reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento

IL CASO.it  
vertente tra "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c." 

**Curci Francesca**

**Liberti Maria**

rappresentate e difese dall' avv. <sup>to</sup> Franco Domenico  
(con elezione di domicilio nel suo studio, in Bari - via Dante 378)

**De Simone Giovanna**

rappresentata e difesa dall' avv. <sup>to</sup> Palumbo Giuseppe  
(con elezione di domicilio nel suo studio, in Bari - via Amendola 166/5)

Reclamanti

contro



**Curatela Fallimento "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c." e dei soci illimitatamente responsabili Curci Francesca, Liberti Maria e De Simone Giovanna**

rappresentata e difesa dall' avv.<sup>to</sup> Baldassarre Antonia  
(con elezione di domicilio nello studio in Bari - piazza Umberto I°, 40)

**"Miliotti & C. - S.r.l."**

rappresentata e difesa dall' avv.<sup>to</sup> Romano Angelo Maria  
(con elezione di domicilio nello studio in Bari - via Principe Amedeo 132)

**"Grimaldi - S.p.a."**

rappresentata e difesa dall' avv.<sup>to</sup> Caravella Luca e Lapenna Maria Rosaria  
(con elezione di domicilio nello studio di quest' ultima in Andria - via D' Annunzio 46)

**"Packaging Italia - S.p.a."**

rappresentata e difesa dall' avv.<sup>to</sup> Orefice Nicola  
(con elezione di domicilio nello studio dell' avv. Castellana Anna Santa, in Bari - via Calefati 133)

..... Reclamati

RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI DEPOSITATA IN DATA 26 / 7 / 12 .

CONCLUSIONI ASSUNTE ALL' UDIENZA DEL 5 / 2 / 12 .

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi - poi riuniti - le società "Grimaldi - S.p.a.", "SCA Packaging Italia - S.p.a.", "Grafica 080 - S.r.l.", "Fotolito 38 - S.r.l." e "Miliotti - S.r.l." hanno chiesto il fallimento dello "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c.", esercente attività di fabbricazione di carta e cartone.

Venivano convocate alla udienza del 19 / 7 / 12 la predetta società "Scatolificio Adriatico" e le socie illimitatamente responsabili Curci Francesca, Liberti Maria e De Simone Giovanna.

In data 16 / 7 / 12 la società "Scatolificio Adriatico" depositava ricorso per la ammissione a concordato preventivo, informandone le precitate socie Liberti e Curci, e contestualmente chiedeva rinvio della trattazione del procedimento fallimentare in corso.

Alla udienza del 19 / 7 / 12 comparivano i difensori delle succitate Liberti e Curci e si associavano alla richiesta di rinvio.

Il Tribunale non rinviava la trattazione del procedimento fallimentare e lo tratteneva in decisione. Indi pronunciava separatamente la inammissibilità della proposta di concordato preventivo (decreto del 24 / 7 / 12), nonché sentenza dichiarativa di fallimento della società "Scatolificio Adriatico" e delle tre socie illimitatamente responsabili Curci Francesca, Liberti Maria e De Simone Giovanna, con le statuizioni consequenziali di rito.

Avverso tale duplice decisione hanno proposto impugnazione tutte le parti dichiarate fallite, con due atti di reclamo poi riuniti, nei quali hanno prospettato:

- 1) nullità del decreto emesso il 24/7/12 con il quale è stata dichiarata la inammissibilità della proposta di concordato preventivo;
- 2) nullità consequenziale della sentenza dichiarativa di fallimento;
- 3) nullità delle notifiche dei decreti di convocazione delle parti alla udienza del 19/7/12, e consequenziale nullità della sentenza di fallimento;
- 4) insussistenza di stato di insolvenza della società dichiarata fallita;

Inoltre la reclamante De Simone Giovanna, oltre ad aderire a tutti i rilievi sopra detti, ha anche eccepito la sua personale non-fallibilità, per essere stato sciolto il rapporto sociale con la società "Scatolificio Adriatico" oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento.

Si sono costituite la Curatela della società fallita, nonché le sole società istanti "Miliotti & C. - S.r.l.", "Grimaldi - S.p.a." e "Packaging Italia - S.p.a.", e hanno chiesto il rigetto delle avverse impugnazioni.

Compite le attività processuali di rito, la causa è stata trattenuta in decisione, con successivo deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame - concernenti i primi due punti - le parti reclamanti si dolgono del fatto che il Tribunale, pur in presenza di ricorso per ammissione a concordato preventivo presentato dalla società "Scatolificio Adriatico", non abbia fissato udienza apposita per la trattazione di tale procedimento ma l'abbia deciso, con inammissibilità, *de plano* con decreto camerale riservato alla medesima udienza del 19/7/12.

Ciò avrebbe comportato due ragioni di nullità: a) l'una - eminentemente formale, rappresentata dalla omessa trattazione della istanza in questione nel pieno contraddittorio delle parti in apposita udienza; b) l'altra di ordine sostanziale, rappresentata dalla necessità di assegnare priorità logico-cronologica alla trattazione di tale istanza concordataria, prima di passare a trattare i ricorsi per dichiarazione di fallimento.

In questa ottica, sarebbe conseguentemente nulla anche la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa senza aver prima deciso - ritualmente - sul ricorso per concordato.

Intanto va ricordato che il decreto di inammissibilità della proposta concordataria non è di per sé autonomamente soggetto a reclamo (art. 162 L.F.)-

In ogni caso, nessuna delle due obiezioni è fondata.

Quanto alla prima, va considerato che il ricorso concordatario di che trattasi consisteva in una semplice istanza, depositata due giorni liberi prima della udienza stabilita per la trattazione dei ricorsi fallimentari (il 16/7/12) e sprovvista di qualunque progetto, documentazione contabile, e altro (il c.d. *contenuto minimo* della istanza "prenotativa" del concordato preventivo), ma con la espressa riserva di provvedervi in seguito. In pratica, la parte si è valse della disciplina bifasica consentitagli dalla disposizione recata dal nuovo testo dell' art. 161 L. F. (infatti, esplicitamente richiamata nello stesso ricorso).

Purtuttavia, tale disciplina ha avuto vigenza solo per "i procedimenti di concordato pre-



ventivo ... introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (Legge di conversione 134 / 12 pubblicata nella G.U. 11 / 8 / 12), che perciò sicuramente restava estranea al ricorso concordatario depositato dalla società "Scatolificio Adriatico" in data 16 / 7 / 12; laddove la parte istante avrebbe dovuto regolarsi in base alla ancora vigente normativa concordataria, che imponeva ben altro in tema di immediate allegazioni documentali e conclusione di progetto soddisfacente, a pena di inammissibilità.

In presenza di tale situazione di palese inammissibilità - che infatti non è stata ridiscussa e contestata dalle stesse parti reclamanti, nei suoi aspetti giuridici effettivi, neppure in questa sede superiore - il Tribunale ha ritenuto superfluo dedicare apposita udienza nella quale le parti nulla di nuovo o di diverso o risolutivo avrebbero potuto addurre, ma *de plano* ha deciso che fosse inutile sentire nuovamente i debitori "derivando l'inammissibilità direttamente dall'aver richiamato una normativa allo stato non vigente", e ha trattenuto in riserva immediatamente la decisione su quel ricorso concordatario.

In definitiva, più che una violazione di diritti della difesa della parte istante (rilevante ai sensi dell' art. 162 L.F.) nel non consentire alla società e ai soci illimitatamente responsabili "di interloquire sui profili di inammissibilità della proposta di concordato eventualmente rilevati" (reclamo, p. 12) - prospettazione fuorviante, perchè i debitori in effetti sono stati tecnicamente "sentiti" sulla istanza di concordato presentata tre giorni prima in data 16 / 7 / 12, poichè alla udienza del 19 / 7 / 12 i loro difensori sono comparsi e hanno chiesto un rinvio per documentare la istanza medesima - si è trattato piuttosto di una decisione tranciante del Tribunale - il quale, trovandosi investito di un ricorso concordatario dall'esito sicuramente segnato e sul quale le parti comunque avevano formulato una richiesta (il rinvio), ha ritenuto opportuno non tracheggiare rinviando inutilmente una decisione giuridicamente inevitabile.

Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione all'obbligo di audizione del debitore di cui all' art. 162 L.F.-

Ancor meno fondata la seconda doglianza, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto astenersi (cioè soprassedere dal) decidere alcunchè sul fallimento, prima di aver ritualmente deciso sul ricorso per concordato preventivo, essendovi - ad avviso delle parti appellanti - pregiudizialità in senso logico-cronologico - tra l'una decisione e l'altra (ma *contra* Cass. 4 / 9 / 09, n.19214, secondo la quale invece non sussiste un diritto del debitore al differimento del fallimento in caso di presentazione di proposta concordataria; né ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 Cpc.: Cass. 8 / 2 / 11, n. 3059).

In contrario, caduta la premessa secondo cui il decreto di inammissibilità del ricorso concordatario sarebbe stato emesso *irrite* dal Tribunale, e considerato che esso fu comunque formato prima o almeno contestualmente rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento ("Dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo del 16 / 07 / 12. Provvede con separato provvedimento sulle istanze di fallimento"), risulta rispettata anche



che in concreto la successione logico-cronologica fra decisione negativa sul concordato e dichiarazione di fallimento.

Con altra serie di doglianze vengono prospettate le nullità delle notifiche dei decreti di convocazione alla udienza del 19/7/12, con il rispetto del termine a comparire di 15 gg. ex art. 15 L.F., nei confronti:

- della società "Scatolificio Adriatico";
- della socia Curci Francesca;
- della socia Liberti Maria.

Nel primo caso, la notifica dell'atto venne operata in data 13/6/12 mediante accesso dell'Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della società in Trani, e si risolse negativamente perchè, in assenza del legale rappresentante (la Curci) ed essendo presente solo tale Corrado De Rosa, quest'ultimo rifiutò di ricevere la notifica dichiarandosi estraneo all'organizzazione della società medesima (cioè non suo dipendente) ma lavoratore autonomo. Pertanto irritualmente l'Ufficiale Giudiziario provvide ai sensi dell'art. 140 Cpc. dopo aver attestato falsamente che tale soggetto era "dipendente" ("*deposito alla casa comunale di Trani ex art. 140 c.p.c. per rifiuto del dipendente ivi rinvenuto*").

Nel secondo e nel terzo caso, viene eccepita la nullità della notifica perchè effettuata per irreperibilità (nell'appartamento in Trani, via Giuliani 5 per la Curci, e in via Malcangi 201 per la Liberti), ove invece ciascuna di esse - asseritamente - "*è presente quotidianamente sino alle ore 10 del mattino, nonché dalle ore 12,45 alle ore 16,30 e dalle ore 19,30 in poi di tutti i giorni feriali, così come potrà essere testimonialmente confermato da tutti i coinquilini dello stabile*" (p. 19 reclamo), in contrasto con quanto scritto dall'Ufficiale giudiziario nella *relata* negativa di notifica ("*non trovata in casa*"), e comunque senza attestazione scritta di aver tentato di notificare l'atto ai vicini di casa di essa deducente Liberti ai sensi dell'art. 139 Cpc.- e di aver lasciato avviso scritto "*affisso alla porta di abitazione*" della predetta.

Nessuna delle predette censure è fondata.

Per l'istante va considerato che alla udienza del 19/7/12 comparvero i difensori di tutte le parti convocate, a significazione del fatto che gli atti erano stati sicuramente ritirati dai destinatari, sicchè le doglianze assumono valore esclusivamente strumentale.

In termini formali, va premesso che le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario operante una notifica fanno fede fino a querela di falso, e non possono essere contestate anodina mente.

Così: se l'attestazione è nel senso che la Curci e la Liberti erano "assenti" dalla loro abitazione al momento della notifica, la circostanza va ritenuta vera senz'altra speculazione. E parimenti, che l'avviso sia stato depositato nella cassetta postale di pertinenza (piuttosto che "*affisso alla porta*", come invece avrebbero preteso le parti reclamanti richiamando zelantemente il disposto dell'art. 140 Cpc.), lo dimostra incontestabilmente *ex rebus actis* il fatto che ciascuna di esse andò poi a ritirare i rispettivi atti all'ufficio po-



stale in data 26 e 27 / 6 / 12 - peraltro in pieno rispetto del termine di comparizione di 15 gg. dalla udienza del 19 / 7 / 12 - rendendo sterile qualunque altra polemica a tale riguardo.

E parimenti, per la notifica dell'atto alla società "Scatolificio Adriatico": se l'Ufficiale Giudiziario ha percepito che quel tale De Rosa era un "dipendente" della società per il fatto di averlo rinvenuto all'interno della sede, non basta contestare che quel soggetto non era "dipendente" nel senso di lavoratore subordinato, ma si sarebbe dovuto allegare che egli non era collegato affatto con la società medesima - infatti la disposizione dell'art. 145 Cpc. parla più genericamente di "persona addetta alla sede" - sicchè le operazioni di notifica si ~~erano~~<sup>sarebbero</sup> svolte sostanzialmente nei confronti di un estraneo, in contrasto con quanto invece venne percepito ed attestato formalmente dall'Ufficiale procedente.

Anche in questo caso, peraltro, l'atto venne poi ritirato presso l'ufficio postale dalla legale rappresentante della società (la Curci, a mezzo di sua figlia Liberti) in data 15 / 6 / 12 e quindi nel rispetto del termine di comparizione: a dimostrazione definitiva che le doglianze sono completamente strumentali, poichè, fermo restando che l'atto è pervenuto alla Curci nei termini utili, non si comprende cosa sarebbe mutato per costei se invece che ricevere l'atto presso la sede legale della società in data 13 / 6 / 12 a mezzo di quel De Rosa ("dipendente" o meno che costui fosse), l'ha invece ricevuto a mezzo di sua figlia qualche giorno dopo, a sèguito di ritiro presso l'ufficio postale.

In conclusione, tutte le doglianze relative alle notificazioni dei decreti di comparizione sono infondate.

Venendo al merito della impugnazione, la società reclamante ha contestato la conclusione cui è giunto - per la verità in modo assai sintetico - il Tribunale nel ritenere la "manifesta insolvenza" della società medesima, desumendola dal "sopravvenire di numerose istanze di fallimento .... inoltre numerosi protesti" risultanti in altra procedura esecutiva, e infine dal "mancato adempimento del piano di rientro sottoscritto in occasione di una precedente istanza di fallimento, successivamente desistita".

Avverso tale sintetica ricapitolazione della situazione la società reclamante ha opposto una ricostruzione dei suoi debiti che non è ingeneroso definire fantasiosa, al duplice scopo di "dimostrare" per un verso non superato il limite di fallibilità di €. 30.000 di cui all'art. 15 L.F. riferito al complesso dei debiti, e per altro verso che tali pendenze non sarebbero sintomatiche di insolvenza sistemica ma solo di temporanea crisi di liquidità.

Così, dopo aver ricordato gli importi debitori minori facenti capo alle società "Miliotti - S.r.l." (€. 3358), "Grafica 080 - S.r.l." (€. 6839) e "Fotolito 38 - S.r.l." (4837), la società reclamante ha sostenuto che nel caso della società "Grimaldi - S.p.a." il credito fosse di soli €. 2100, mentre nel caso della società "SCA Packaging Italia - S.p.a." esso fosse pari a soli €. 15.680, per un ammontare complessivo di €. 32.814 di "debiti scaduti e non pagati" (importo comunque superiore al limite di €. 30.000 fissato dall'art. 15 L.F. per la non-fallibilità del debitore).



Ma in realtà, i debiti effettivi erano ben superiori, come puntualmente è stato sottolineato da tutte le controparti costituite.

Infatti, nei confronti della "Grimaldi - S.p.a." il credito vero era di €. 16.761 (rinveniente da un originario credito di €.17.073 per cambiali insolute oltre €. 1210 per spese legali, portato da un decreto ingiuntivo non opposto e quindi divenuto esecutivo), che era stato rateizzato conciliativamente in rate di €. 700 al mese dal 29/2/12 al 30/9/12. Senonchè la società debitrice non aveva pagato alcunchè neppure di tale somma ridotta e indi anche rateizzata.

E' ovvio che, essendo la società debitrice decaduta dal beneficio del termine in conseguenza di tali mancati pagamenti rateali (art. 1186 Cod.civ.), il debito "scaduto" non corrispondeva affatto alle sole tre rate impagate alla data del ricorso fallimentare (27/5/12) e quindi a €. 2100, ma era rappresentato dall' intero importo originario.

Quanto al credito della società "SCA Packaging Italia - S.p.a." esso ascendeva a €. 114.080 per effetto di una transazione (con riduzione dal credito originario di €. 162.225), e anche in questo caso fu concessa una rateazione mensile con 24 cambiali di €. 3920 dal 30/7/11 in avanti. In questo caso la società debitrice pagò solo le prime sette cambiali fino a quella del gennaio 2012, oltre un anticipo unico di €. 20.000 a mezzo assegni circolari; sicchè - analogamente al caso precedente - il debito scaduto alla data del ricorso fallimentare presentato dalla creditrice (7/6/12) è rappresentato dalla intera somma residua e non già dalle sole quattro rate impagate dal febbraio al maggio 2012, cioè €. 15.680-

In definitiva, non v'è alcun dubbio che i debiti scaduti superassero abbondantemente i limiti quantitativi complessivi di cui all' art. 15 L.F.

La inoppugnabilità di tale conclusione è confermata da fatto che la società reclamante non ha controbattuto minimamente a tali rilievi dedotti *ex adverso* nella sua memoria ultima (note depositate il 15/2/13), perchè invece si è limitata a ribadire le sue doglianze sterili di ordine formale sulla mancata concessione di termine per coltivare la proposta concordataria e sulla nullità delle notifiche dei decreti di comparizione.

Eguale è da dirsi sulla infondatezza della censura avente a oggetto il mancato superamento dei limiti dimensionali soggettivi e oggettivi, fissati dall' art. 1 L.F., che la parte interessata - cui incombeva l' onere probatorio sulla insussistenza dei requisiti di fallibilità - non ha minimamente affrontato nè nel primo giudizio nè in questa sede superiore. Il mancato assolvimento dell' onere esonera da qualunque altra discussione sul punto.

Infine, è completamente generica la contestazione della società reclamante avverso la conclusione cui è pervenuto il Tribunale nel ritenere la sua "manifesta insolvenza". Per un verso, il carattere sistemico della crisi finanziaria della società debitrice è documentato dalla pluralità dei debiti e degli ulteriori protesti - sui quali essa ha controbattuto - e sull' inadempimento anche di transazioni raggiunte con due creditori che avevano concesso rateazioni: indici inequivocabili di impossibilità ormai cronicizzata di adempiere alle obbligazioni contratte.

Per altro verso, e contrappostamente, la ragione per cui la esistenza di tutti questi debiti "non costituiva indice di uno stato di perdurante e irreversibile insolvenza" (p.39 reclamo) è restata completamente inspiegata e, in definitiva, fumosa.

In conclusione, la impugnazione proposta dalla società reclamante va rigettata in ogni profilo, e conseguentemente va confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c." nonché delle socie illimitatamente responsabili Curci Francesca e Liberti Maria.

Quanto a De Simone Giovanna - altra socia illimitatamente responsabile, pure dichiarata fallita - la sua impugnazione consiste essenzialmente nel contestare il suo coinvolgimento nel fallimento a dispetto del fatto che essa fosse fuoriuscita dalla società in questione sin dal 20 / 10 / 10, e perciò ben oltre il termine annuo di scioglimento del rapporto societario rispetto alla data di dichiarazione del fallimento della società di cui aveva fatto parte, per l'effetto della clausola di non-fallibilità prescritta dall' art. 147 L.F.-

La eccezione resta affidata al fatto che essa operò il recesso dalla società con un atto redatto in data 20 / 10 / 10, che prima venne notificato agli altri soci tempestivamente e poi venne trasmesso telematicamente al Registro delle imprese da tale notaio Leonetti con richiesta di annotazione (richiesta del 30 / 10 / 10, n. prot. 77171): circostanza non contestata *in fatto* da alcuna delle controparti appellate. Sennonché, per la motivazione che si dirà appresso, tale annotazione ~~non~~ venne rifiutata dal Conservatore, e venne effettuata ~~non~~ solo a seguito di ulteriore <sup>richiesta</sup> ~~scelta~~ operata, da altro notaio con nota del 6 / 4 / 12, e venne compiuta con la locuzione "Altri riferimenti statuari: Modifica patti sociali. La sig.ra De Simone Giovanna conferma di recedere dalla società con effetto dal 20 ottobre 2010. Le signore Liberti Maria e Curci Francesca accettano il recesso come sopra manifestato e giustificato dal socio De Simone Giovanna".

Così focalizzato l'accaduto, il problema consiste nel valutare se tale *modus procedendi* cui è stato sottoposto il recesso della De Simone abbia integrato una formalità idonea a rendere opponibile ai terzi - e quindi al Fallimento - un fatto avvenuto in data 20 / 10 / 10, per l'effetto stabilito dall' art. 147 / 2° comma L.F. ("... se sono state osservate le formalità per rendere noti a terzi i fatti indicati"), oppure no.

A tale riguardo innanzi tutto deve premettersi che non sarebbe ammissibile, neppure in astratto, instradare la discussione sulla diversa via di appurare - anche tramite istruttoria compianda, come sembra suggerire la reclamante De Simone - se i creditori che hanno presentato ricorsi fallimentari (e in particolare, la soc. "Grimaldi") avessero conosciuto comunque l'avvenuto suo recesso a quell'epoca del 2010, e cioè anche a prescindere dalla mancata annotazione di cui sopra. Infatti, è assolutamente indiscutibile che la formalità della evidenziazione pubblica mediante Registro delle imprese non ammette equipollenti, che non solo sarebbero scivolosi e dubbi, ma oltre tutto non consentirebbero neppure di stabilire un momento unico per tutti i terzi interessati dal quale far decorrere l'anno di fallibilità di cui al precitato art. 147 L.F.-



Di conseguenza, resta fermo che il *dies a quo* donde far decorrere l'anno in questione non può che coincidere con quello in cui la parte ha "osservate le formalità per rendere noti a terzi i fatti indicati", cioè il suo recesso.

Pertanto, la sola questione che può porsi è se la sola richiesta di annotazione - peraltro rifiutata dal Conservatore - fosse sufficiente a far ritenere "osservate le formalità" in questione.

La risposta non può che essere negativa.

Dalle deduzioni e allegazioni fornite dalla Curatela - non contrastate dalla reclamante De Simone - si apprende che la prima richiesta di annotazione del recesso trasmessa dal primo notaio in data 30/10/10 non venne "abbandonata" *sic et simpliciter*, per poi avere improvvisa reviviscenza nell'aprile 2012 a seguito di nuova richiesta di annotazione, quasi a mo' di un disguido burocratico non addebitabile alla malcapitata utente De Simone.

Ben diversamente: il Conservatore, ricevuta la richiesta di annotazione, la rifiutò esplicitamente perchè il recesso non era stato redatto con atto pubblico ("Rifiuto: per mancanza dei requisiti - Il registro delle imprese di Bari riceve le variazioni delle società personali esclusivamente se le modificazioni apportate siano contenute in un documento avente la forma dell'atto pubblico"). Pertanto, sin da subito la parte interessata a operare la evidenziazione pubblica del suo recesso ebbe perfetta nozione del fatto che *rebus sic stantibus* esso non sarebbe stato pubblicizzato affatto, e cioè, per dirla diversamente, che non erano state ancora "osservate le formalità per rendere noti a terzi i fatti indicati".

La De Simone tardò ad attivarsi fino al marzo del 2012, poiché solo allora si rivolse ad altro notaio che rogò un atto pubblico (atto del 19/3/12, Rep. 2042) e richiese la conseguente annotazione in data 6/4/12: annotazione che stavolta venne regolarmente effettuata.

Così meglio analizzati gli eventi, è chiaro che è del tutto vano il disperato tentativo della De Simone (in qualche modo coonestato dallo stesso notaio, nel redigere l'atto in quella forma abbastanza strana) di presentare il suo recesso del 2012 quale "conferma" del precedente recesso del 2010; onde poi azzardare l'idea che la richiesta di annotazione fosse concettualmente "in continuità" con la precedente richiesta rigettata dal Conservatore.

Infatti, a parte le evoluzioni lessicali della parte, il solo fatto che conta è la annotazione è stata fatta nel 2012 e non nel 2010.

*Et de hoc satis*, per l'effetto prescritto dall'art. 147/2° comma L.F.-

In conclusione, va rigettato anche il reclamo individuale della De Simone.

La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue la generale regola della soc-combenza, non essendovi gravi ragioni per derogarvi, neppure in parte.



P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, definitivamente decidendo sulle impugnazioni proposte da "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c.", Curci Francesca e Liberti Maria nonché da De Simone Giovanna avverso la sentenza del Tribunale di Trani depositata in data 26/7/12, con reclami depositati rispettivamente il 23/8/12 e il 20/9/12 e notificati alla Curatela del Fallimento "Scatolificio Adriatico di Curci - S.n.c." e soci illimitatamente responsabili Curci Francesca, Liberti Maria e De Simone Giovanna, alla "Grimaldi - S.p.a.", alla "Miliotti & C. - S.r.l." e alla "Packaging Italia - S.p.a.", così provvede:

- A) RIGETTA ENTRAMBI I RECLAMI;
- B) CONDANNA I RECLAMANTI, IN SOLIDO, ALLA RIFUSIONE IN FAVORE DELLE CONTROPARTI RECLAMATE DELLE COMPETENZE DI QUESTO GRADO DI GIUDIZIO, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA DI ESSE IN COMPLESSIVI € 3100 (€ 1000 PER STUDIO + € 600 PER FASE INTRODUTTIVA + € 1500 PER DECISIONE), OLTRE IVA E CNA COME PER LEGGE.

- Così deciso in Bari, il 12 marzo 2013 -

IL CONSIGLIERE Estensore

*Salvatore Russetti*

IL PRESIDENTE

*Vito Scelera*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 23 AGO 2013  
IL CANCELLIERE  
(FRANCESCO BATTISTA)